

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 20 settembre 2007

Circolare n. 24/2007

OGGETTO: *Trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori per l'anno 2006*

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2007, n. 136, l'Amministrazione Finanziaria ha definito i soggetti interessati, i termini e le modalità tecniche per la trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui all'art. 37 commi 8 e 9 del D.L. 223/2006 convertito dalla Legge 248/2006.

Il Provvedimento ha indicato la scadenza per la prima trasmissione, ha individuato gli elementi da indicare negli elenchi e introdotto alcune semplificazioni per gli anni 2006 e 2007. Successivamente, con la Legge 3 agosto 2007, n. 127 (che ha convertito il D.L. 81/2007) è stata prevista l'esclusione, dall'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, per alcune categorie di contribuenti.

Pertanto, sulla base dei suddetti provvedimenti ed in assenza di chiarimenti ministeriali al riguardo, forniamo alcune indicazioni per adempiere al predetto obbligo.

Soggetti interessati

I soggetti obbligati all'invio degli elenchi clienti e fornitori sono tutti i contribuenti titolari di partita IVA.

Solo per l'anno 2006, è stata prevista l'esclusione per:

- i soggetti in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, di cui rispettivamente agli art. 18 e 19 del D.P.R. 600/1973, che non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria;



- i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della Legge 383/2000 (associazioni di promozione sociale) e della Legge 266/1991 (associazioni di volontariato);
- gli iscritti all'anagrafe delle Onlus istituita ai sensi del Dlgs 460/1997.

Termini di presentazione

Per l'anno 2006 la trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori deve essere effettuata entro il:

- 15 ottobre per i contribuenti in contabilità ordinaria che nel 2006 hanno superato il limite di volume d'affari che consente di effettuare le liquidazioni trimestrali (Euro 309.874,14 per prestazioni di servizi o Euro 516.456,90 se effettuano cessioni di beni);
- 15 novembre per i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per opzione, che rientrano nei limiti per le liquidazioni trimestrali (volume d'affari non superiore a Euro 309.874,14 per prestazioni di servizi o Euro 516.456,90 se effettuano cessioni di beni).

Dati da indicare negli elenchi

Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate gli elementi da indicare sono:

- codice fiscale e partita IVA del soggetto a cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- anno a cui si riferisce la comunicazione;
- partita IVA dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti). Non vanno pertanto indicate le fatture emesse nei confronti di clienti privati;
- partita IVA dei soggetti da cui sono stati fatti acquisti rilevanti ai fini dell'IVA (fornitori);
- per ciascun cliente e fornitore è necessario indicare l'importo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti al netto delle relative note di variazione e le operazioni imponibili con IVA non esposta;
- per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'IVA afferente.

Non dovranno essere indicate negli elenchi le operazioni con l'estero: cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi, importazioni e esportazioni di cui all'art. 8, comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.

Devono essere, invece, indicate le cessioni senza applicazione dell'imposta effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d'intento e le altre prestazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8 bis e 9 del D.P.R. 633/1972.

Non vanno comunicate le operazioni relative a fatture emesse e annotate nel registro dei corrispettivi.



Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate impone di inserire, per ciascun cliente e fornitore, l’importo delle operazioni facendo “riferimento alla data della fattura o della nota di variazione”. Risulta pertanto irrilevante la data di registrazione del documento nella contabilità IVA. Di conseguenza si includono i documenti (fatture e note di variazione) relativi all’anno 2006 anche se registrati nel 2007, e si escludono i documenti relativi ad anni precedenti ma registrati nel corso del 2006.

Operazioni particolari

La mancanza di istruzioni ministeriali per la compilazione dell’elenco clienti e fornitori crea serie difficoltà nell’individuare, con certezza, le operazioni che devono essere incluse negli elenchi.

Gli unici elementi utili a tal fine sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007.

Si riscontrano difficoltà soprattutto riguardo a particolari operazioni, quali:

- acquisto di carburanti documentati da schede riepilogative;
- operazioni ad esigibilità differita;
- operazioni con la Repubblica di San Marino e con la Città del Vaticano;
- operazioni in regime di “reverse charge”.

ACQUISTO DI CARBURANTI DOCUMENTATI DA SCHEDE RIEPILOGATIVE

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che è da indicare “il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”. Manca quindi qualsiasi riferimento alla necessità di indicare solo gli acquisti documentati con fattura. Tuttavia, a causa dell’oggettiva impossibilità di indicare i dati richiesti (i distributori non hanno l’obbligo di indicare il proprio codice fiscale sulle schede carburante), si ritiene che occorra escludere, dall’elenco fornitori, le schede carburante.

OPERAZIONI AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA

Le operazioni ad esigibilità differita devono essere inserite negli elenchi clienti e fornitori sulla base della data del documento, a nulla rilevando il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

Tale conclusione sembrerebbe avvalorata dalla disposizione del Provvedimento del 25 maggio 2007 secondo cui si deve fare riferimento “alla data della fattura o della nota di variazione”.

Pertanto se un soggetto emette una fattura ad esigibilità differita nel corso del 2006 e il corrispettivo viene incassato nel 2007, l’operazione deve essere inserita nell’elenco clienti per



l'anno 2006 (corrispondente all'anno dell'emissione della fattura) e non nel 2007 (momento in cui l'imposta diventa esigibile).

OPERAZIONE CON REPUBBLICA DI SAN MARINO E CON LA CITTA' DEL VATICANO

Le cessioni di beni nei confronti di operatori della Repubblica di San Marino sono assimilate alle esportazioni (art. 71 del DPR 633/72). Il Provvedimento del 25 maggio 2007 esclude le esportazioni dalle operazioni da indicare negli elenchi, di conseguenza le cessioni verso la Repubblica di San Marino, essendo assimilate alle esportazioni, dovrebbero essere escluse. Lo stesso vale per le operazioni nei confronti di Città del Vaticano. Per analogia non dovrebbero essere indicate, negli elenchi fornitori, le operazioni di acquisto provenienti dai predetti soggetti.

OPERAZIONI IN REGIME DI REVERSE CHARGE

Nel caso di operazioni effettuate in regime di reverse charge, il soggetto che emette la fattura (senza indicazione dell'IVA) deve inserire l'operazione nell'elenco clienti tra le "operazioni imponibili con IVA non esposta", mentre chi riceve la fattura (integrandola con l'indicazione dell'IVA e registrandola sia nel registro acquisti che nel registro vendite) deve inserire l'operazione nell'elenco fornitori nei righe "operazioni imponibili" e "imposta afferente".

Le soluzioni prospettate in precedenza derivano dall'analisi delle disposizioni contenute nel provvedimento del 25 maggio 2007, ma, alla data odierna, non hanno ancora trovato alcun riscontro in una risposta ufficiale da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Non appena quest'ultima fornirà chiarimenti in merito, sarà nostra cura darvene immediata comunicazione.

Modalità di invio

L'invio degli elenchi clienti e fornitori può avvenire esclusivamente per via telematica:

- a) abilitandosi al servizio di Entratel o di Fisconline e inviando direttamente l'elenco clienti e fornitori;
- b) predisponendo un file telematico sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'Agenzia delle Entrate e facendolo pervenire allo Studio, che si impegnerà a trasmetterlo entro le scadenze prestabilite;
- c) compilando un file di excel, fornito dallo Studio, sul quale andranno indicati tutti i dati relativi ai singoli clienti e fornitori, che sarà importato nella nostra procedura informatica e successivamente trasmesso telematicamente.



Nelle ipotesi b) e c) lo Studio non assume alcuna responsabilità in merito ai dati contenuti nel file, limitandosi alla comunicazione al cliente di eventuali errori (derivanti dal controllo effettuato con le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate), e alla successiva trasmissione.

Si invitano pertanto i Sigg. Clienti a contattare lo Studio per comunicare la modalità con la quale intendono procedere all'invio degli elenchi. Nel caso in cui si decida di predisporre il file telematico Vi chiediamo di farlo pervenire allo Studio inderogabilmente entro e non oltre il 5 ottobre 2007 al fine di consentirci di procedere al controllo e alla successiva trasmissione in tempo utile per il rispetto delle scadenze fissate dall'Amministrazione Finanziaria.

Per i Sigg. Clienti per i quali lo Studio gestisce gli adempimenti contabili, sarà nostra cura procedere alla predisposizione ad all'invio degli elenchi.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta